



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30 del 01/03/2011

OGGETTO: Servizio di gestione della Palestra Comunale, ubicata in Via Carlo Poerio - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilaundici** il giorno **uno** del mese di **marzo**, con inizio alle ore 18,30:, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>		x
ing. Stefano Elefante	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco Tinelli	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele Montaruli	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale **dr.Francesco INTINI**

La Giunta

Premesso:

che il Comune di Castellana-Grotte è proprietario della Palestra, ubicata in Via Carlo Poerio, destinata ad uso pubblico, in via prioritaria all'attività curricolare della scuola Primaria II Circolo, della Scuola secondaria di I grado "S.N. De Bellis – Viterbo", dell'IPSSART, di Castellana-Grotte e nelle fasce orarie extrascolastiche per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero;

che nei piani e nei programmi di questa Civica Amministrazione Comunale, sono annoverati, tra l'altro, con grande spicco, le finalità di promozione e organizzazione dello Sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a partire dalle attività motorie dei bambini in età scolare, che è processo formativo propedeutico all'avviamento di una sana attività sportiva, dirette al soddisfacimento degli interessi generali dell'intera collettività castellanese;

che anche al fine di migliorare la qualità degli impianti sportivi comunali (Piscina, Campo sportivo "Azzurri d'Italia", Campo di Calcio, ubicato in Via Sandro Pertini e Palagrotte) e ottimizzare i costi gestionali, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo locale, si è provveduto ad esternalizzare la gestione degli stessi;

che questa Amministrazione Comunale trovandosi, ancora oggi, nella materiale effettiva difficoltà di gestire in forma diretta gli impianti con proprio personale, stante il costante esodo per quiescenza degli stessi e il divieto al turn over, oltre che per i sempre più gravosi oneri finanziari di gestione a carico del civico bilancio, al fine di non pregiudicare i predetti obiettivi programmatici, intende esternalizzare anche il servizio di gestione della Palestra Comunale, ubicata in Via Carlo Poerio, limitatamente nelle ore pomeridiane extra scolastiche, mediante gara di evidenza pubblica, in via preferenziale, tra **società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

che, a tal proposito, si ritiene di approvare lo schema di convenzione, relativo alla Palestra Comunale (**All. "A"**), che disciplina le modalità di gestione dell'impianto, così come previsto dall'art. 11 del sopra citato regolamento, così come predisposto dal competente Ufficio;

dato atto che a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione, quantificato in un minimo di **€ 1.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo e il corrispettivo previsto a favore dell'affidataria, quantificato in un massimo di **€ 19.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta delle prestazioni richieste dalla convenzione, dalle caratteristiche dell'impianto, nonché dalla prevedibile frequenza di utilizzo della stessa;

visto l'art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente simili strutture, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso...";

visto l'art. 19, comma 2, della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, che prevede che la gestione degli impianti sportivi è affidata, dagli Enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a **Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali**;

visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice** separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

d e l i b e r a

di stabilire, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, di affidare in concessione il servizio di gestione della Palestra Comunale, ubicata in Via Carlo Poerio, tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 23,00, per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione, mediante gara di evidenza pubblica, in via preferenziale, tra **società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

di approvare lo schema di convenzione (**all. A**), che disciplina le modalità di gestione della Palestra Comunale, così come previsto dall'art. 11 del sopra citato regolamento, così come predisposto dal competente Ufficio;

di dare atto che: a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione, quantificato in un minimo di **€ 1.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo e il corrispettivo previsto a favore dell'affidataria, quantificato in un massimo di **€ 19.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta delle prestazioni richieste dalla convenzione, dalle caratteristiche dell'impianto, nonché dalla prevedibile frequenza di utilizzo della stessa;

di dare atto, altresì, che il canone di concessione sarà accertato alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2011 in corso di formazione e che l'onere conseguente all'affidamento del servizio di cui si tratta, troverà copertura finanziaria all'apposito intervento 1.06.02.05 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 in corso di formazione;

di dare atto, altresì, che il canone di concessione e l'onere conseguente all'affidamento del servizio, di cui innanzi, saranno, rispettivamente accertati e prenotati, sui medesimi risorsa e intervento dei bilanci successivi;

di demandare al Responsabile del II Servizio l'adozione degli atti conseguenti e necessari per dare concreta attuazione al presente atto;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

*Il Redattore - Ufficio Sport/scagliuso
Eseguito controllo ortografico*

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.

Castellana Grotte, 18/01/2011

**Il Responsabile del Servizio
rag. Renato CONTENTO**

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 28/01/2011

**Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI**



Comune di Castellana-Grotte

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI e SPORT

Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 1 marzo 2011

Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Palestra Comunale ubicata in via Carlo Poerio, nelle ore pomeridiane extrascolastiche

Art. 1

Oggetto

Il presente schema di convenzione disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione della Palestra Comunale, ubicata in Via Carlo Poerio, omologazione, così come certificato dai competenti enti, per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, classificata dal vigente regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile, privo di rilevanza economica, in attuazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33;

Art. 2

Finalità

La Palestra Comunale, chiamata d'ora in avanti "Palestra Angiulli" è destinata ad uso pubblico, in via prioritaria all'attività curriculare della scuola Primaria Il Circolo, della Scuola secondaria di I grado "S.N. De Bellis – Viterbo", dell'IPSSAR e delle Scuole dell'Infanzia, di Castellana-Grotte e nella fascia oraria 14,00 – 22,00 per lo svolgimento, prioritariamente, delle discipline sportive Pallavolo e Pallacanestro e per lo svolgimento di altre discipline sportive, compatibilmente alle capacità e caratteristiche strutturali dell'impianto, oltre che per le attività ludico-motorie, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico del predetto impianto, ricompreso in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività motorie-sportive, sociali ed aggregativi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali: associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Proprieta'

La Società/Associazione Sportiva _____, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche "**Affidataria**", riconosce che la "Palestra Angiulli", le attrezzature, gli arredi, gli impianti idro-termici ed elettrici e i servizi, è di proprietà del Comune di Castellana-Grotte, nel prosieguo dell'atto chiamato per brevità anche "**Ente appaltante**", e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta,

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente appaltante, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza.

Art. 4

Durata

Il servizio di gestione della "Palestra Angiulli" è affidato per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

Alla scadenza della stessa, qualora l'Ente appaltante non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell'impianto e/o di espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte.

Art. 5

Calendario di utilizzo e orari

L'Affidataria deve assicurare il regolare funzionamento della "Palestra Angiulli", tutti i giorni, dalle ore 14,00 alle ore 22,00, puntando a standards qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti, di pertinenza dell'impianto.

Art. 6

Affidamento

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, verrà redatto un verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici, in contraddittorio tra l'Ente appaltante, per mezzo dei propri uffici: Manutenzioni e Sport, tecnicamente preposti, rappresentanti delle scuole, che utilizzeranno tale impianto nelle ore antimeridiane per l'attività curricolari e l'Affidataria. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione, che sarà sottoscritto dalle parti intervenute al sopralluogo, per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

Allo scadere dell'affidamento, l'Affidataria provvederà a restituire all'Ente appaltante l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

Art. 7

Uso dell'impianto da parte dell'Affidataria

L'Affidataria è obbligata a consentire tutti i giorni, dalle ore 14,00 alle ore 22,00, l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, per lo svolgimento delle attività sportive (campionati ufficiali e sedute di allenamenti), ricreative e del tempo libero, compatibilmente con il livello di agibilità e omologazione, così come certificato dai competenti enti;

L'Affidataria consentirà, sempre nelle medesime ore, l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, da parte di Associazioni, Enti, Comitati e soggetti privati diversi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per manifestazioni occasionali di carattere sportive, culturali, sociali, ricreative e del tempo libero, quest'ultime, compatibilmente sia con le capacità e caratteristiche strutturali dello stesso e con le esigenze dei soggetti di cui al precedente comma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, previo nulla osta che sarà rilasciato dall'Ente appaltante, a seguito di formale richiesta allo stesso inoltrata o dai soggetti di cui innanzi o dall'affidataria.

L'Affidataria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

Uso dell'impianto da parte dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante potrà utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art 7 del presente atto.

Gli introiti derivanti dall'uso dell'impianto spettano all'Affidataria.

Le Scuole di qualsiasi livello, di Castellana-Grotte, che utilizzeranno tale impianto, nelle ore scolastiche ed extrascolastiche per lo svolgimento delle attività curricolari, previste nell'ambito del programma scolastico, sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere.

Art. 12

Responsabilità dell'Affidataria

L'affidataria durante la gestione s'impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l'integrità dell'utenza e dell'intero impianto, con l'accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel contempo, l'Affidataria esonererà l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi, possano derivare a persone e/o a cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, all'Affidataria non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte dell'Ente appaltante concedente.

L'Affidataria, a tal proposito, attiverà idonea e congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell'impianto, per danni eventualmente cagionati a persone e/o alle opere preesistenti e a quelle che eventualmente l'Ente appaltante concedente andrà a realizzare.

A tal fine, l'Affidataria dovrà provvedere a presentare copia della medesima polizza assicurativa, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

I massimali potranno essere aumentati a seguito di motivata richiesta scritta dall'Ente appaltante.

Art. 13

Obblighi dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante, a fronte delle controprestazioni disciplinate dalla presente convenzione erogherà annualmente in favore dell'Affidataria un contributo finanziario della complessiva somma di € _____, IVA cpl compresa.

Tale somma sarà erogata a rate trimestrali posticipate, a presentazione di fattura fiscale, previa sintetica relazione del competente ufficio comunale in ordine alla regolare e puntuale gestione del bene in concessione.

L'Ente appaltante s'impegna ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria in relazione a situazioni dallo stesso accertate, per il tramite del competente Ufficio Tecnico Comunale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'Ente appaltante s'impegna, altresì, ad effettuare tutti i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell'impianto sportivo, che eventualmente dovessero rilevarsi necessari al regolare svolgimento delle attività, in sede di redazione di primo apposito verbale in contraddittorio di consistenza dei luoghi.

Art. 14

Pubblicità commerciale

L'Affidataria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto per l'esposizione di pubblicità;

L'Affidataria consentirà ai soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e deve tenere conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con essa.

Art. 15

Controllo

L'Ente appaltante ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

Art. 16

Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, l'Affidataria dovrà provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione di diffida da parte dell'Ente appaltante.

Scaduto il termine di cui sopra senza che l'Affidataria abbia provveduto, l'Ente appaltante potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'Affidataria ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi dell'Ente appaltante inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 17

Controversie

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata all'Ente appaltante la disciplina del corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Affidataria e l'Ente appaltante, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dall'Ente appaltante, uno dall'Affidataria, l'altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'Ente appaltante in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i fruitori dell'impianto.

Art.18

Responsabilità - Polizze assicurative - Garanzie

L'Affidataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero all'Ente appaltante o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

L'Affidataria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad Euro 300.000,00.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia dello stesso.

Art. 19

Cauzione

L'Affidataria deve versare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura del 5% della somma che l'Ente appaltante concederà, riferito all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

Art. 20

Personale addetto alla gestione

Il rapporto di lavoro col personale, in ogni caso, è giuridicamente, economicamente ed esclusivamente in capo all'Affidataria. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico dell'Affidataria, ovvero del datore di lavoro, che al riguardo deve attenersi al relativo contratto collettivo nazionale di categoria. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l'Ente appaltante non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il sopra citato personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente dell'Ente appaltante. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

L'Affidataria comunicherà i nominativi ed il recapito telefonico del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s'impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato.

Art. 21

Gestione della sicurezza nell'impianto sportivo

L'Affidataria è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme Statali, Regionali e Comunitarie poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell'impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

L'affidataria, inoltre, dovrà osservare le norme sulla sicurezza previste dal D.M.I. 18.3.1996 ed in particolare predisporre i seguenti documenti:

- voltura del certificato di prevenzione incendi;
- piano di gestione della sicurezza;
- registro di controlli periodici dei sistemi di sicurezza;
- osservanza della segnaletica di sicurezza;
- quant'altro prescritto o indispensabile per il mantenimento della sicurezza nell'impianto.

Art. 22

Sospensione dei servizi

L'Affidataria non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell'impianto.

All'Affidataria potrà essere concesso di sospendere temporaneamente il servizio di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Ente appaltante, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell'impianto;
- per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 23

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto, diversa da quella prevista nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Art. 24

Divieto di sub affidamento

All'Affidataria è fatto assoluto divieto di sub-affidare, quanto forma oggetto del presente atto di convenzione, pena la decadenza immediata della stessa.

Art. 25 Decadenza

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

- a) nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- b) per apertura di procedimento giudiziale da parte dell'Ente appaltante a carico dell'Affidataria;
- c) per messa in liquidazione o fallimento dell'Affidataria;
- d) in altri casi di cessazione dell'attività dell'Affidataria;
- e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'Affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- c) per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- d) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
- f) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti dell'Affidataria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente appaltante, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente appaltante, l'Affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 26 Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l'Affidataria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente appaltante in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento.

In caso di mancata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura.

L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidataria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente appaltante le azioni per il risarcimento del maggior danno.

Art. 27 Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Affidataria e l'Ente appaltante, l'Affidataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente appaltante all'Affidataria, tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa Affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte dell'Affidataria farà fede la ricevuta di trasmissione del fax, depositata agli atti del competente Ufficio Comunale.

Art. 28 Trattamento dei dati

L'Ente appaltante, per il tramite del suo costituito Responsabile del Il Servizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente

atto di convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco INTINI

Registro albo n:298

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10/03/2011 al 25/03/2011.

Castellana Grotte, 10/03/2011

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig. Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/01/2011 in quanto:

- x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 10/03/2011

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- o pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /03/2011

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Margherita Donghia